

ALLEGATO C

TITOLO MISURA	2021IT16RFPR010 - CRITERI APPLICATIVI DELLA MISURA "INVESTIMENTI" A VALERE SULL'AZIONE 1.3.1 del PR FESR 2021-2027 DI REGIONE LOMBARDIA – LINEA ATTRAZIONE INVESTIMENTI
FINALITÀ	La presente linea intende agevolare l'attrazione di nuovi investimenti in Lombardia ed il consolidamento e lo sviluppo di quelli esistenti da parte delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione (MidCap) ¹ , correlati all'avvio di uno stabilimento produttivo in una nuova sede operativa o all'ampliamento di uno stabilimento già operativo.
PRS DI LEGISLATURA	14.01.42 Attrazione di nuovi investimenti sul territorio lombardo e reshoring
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Possono presentare domanda di partecipazione alla linea attrazione investimenti le PMI ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito Regolamento GBER) e le MidCap in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">– siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) con almeno due bilanci depositati alla data di presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso attuativo;– abbiano già una sede operativa oggetto dell'intervento in Lombardia (rilevabile nella visura camerale) o si impegnino ad aprirne una entro il termine previsto per la presentazione della rendicontazione delle spese; le imprese dovranno inoltre garantire almeno la stabilità della sede operativa oggetto di intervento sul territorio regionale per almeno cinque anni dalla data di erogazione del saldo dell'agevolazione;– rientrino nella classificazione da 1 a 10 secondo la metodologia di Credit Scoring su dati storici del Modello

¹ MidCap (o Imprese a media capitalizzazione, incluse le piccole imprese a media capitalizzazione): si intende le imprese, che non rientrano tra le PMI, che presentano un organico fino a un massimo di 3.000 dipendenti, secondo la definizione di cui al Regolamento (UE) n. 1017/2015 del 25 giugno 2015, art. 2, punti 6 e 7.

di valutazione per il calcolo della probabilità di inadempimento del Fondo Centrale di Garanzia.

Sono escluse:

- le imprese afferenti al codice Istat Ateco 2007 sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca), ad eccezione di quelle iscritte all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia ai sensi della l.r. 31/2008 art. 13 bis;
- le imprese afferenti al codice Istat Ateco 2007 sezione H 52 (Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti) e K (Attività finanziarie e assicurative);
- le grandi strutture di vendita di cui all'articolo 4 del D.lgs 114/1998 e s.m.i. (aventi superficie superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti);
- le imprese attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 7.1.c del Reg. (UE) 1058/2021;
- le imprese che alla data del 31 dicembre 2019 si trovavano già in difficoltà: 1) ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 e ss. mm. ii. ivi definite dall'art. 2.18, 2) ai sensi del Regolamento (UE) 702/2014 e ss. mm. ii. ivi definite dall'art. 2.14, 3) ai sensi del Regolamento (UE) 1388/2014 e ss. mm. ii. ivi definite dall'art. 3.5. Ciò non si applica alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del reg. 651/2014, dell'allegato I del reg. 702/2014, dell'allegato I del reg. 1388/2014) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione (per le agevolazioni concesse entro il 31 dicembre 2023);
- le imprese che si trovino in difficoltà ai sensi dell'art. 2 comma 18 del Regolamento GBER in caso di applicazione del Regolamento medesimo (per le agevolazioni concesse nel regime 651/2014 e s.m.i.);

	<ul style="list-style-type: none"> – le imprese in insolvenza ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento de minimis in caso di applicazione del regime de minimis; – le imprese che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 dei Regolamenti GBER o n. 1407/2013 (di seguito de minimis), a seconda del regime di aiuto selezionato dai beneficiari; – le imprese che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 13 del Regolamento GBER nel caso di regime di aiuto selezionato dai beneficiari relativo all'art. 14 del medesimo Regolamento; – le imprese destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n.1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015 in caso di applicazione del Regolamento GBER e nel Regime quadro regionale; – le imprese che non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), pena la non ammissibilità alla presente iniziativa (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità); – le imprese che non siano in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile.
SOGGETTO GESTORE	Finlombarda S.p.A. ex art. 59 paragrafo 3 lett. c) del Regolamento (UE) n. 2021/1060.
DOTAZIONE FINANZIARIA	<p>La dotazione finanziaria complessiva è pari a 30 milioni di euro comprensiva dei costi di gestione, inizialmente così suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 16 milioni di euro su risorse PR FESR 2021-2027 (Fondo di garanzia) – 14 milioni di euro su risorse PR FESR 2021-2027 (contributo in conto capitale a fondo perduto) <p>Eventuali variazioni nella suddivisione dei due plafond conseguenti all'andamento dell'entità delle agevolazioni</p>

	<p>richieste sono demandate a successivi provvedimenti del dirigente competente.</p> <p>Le risorse relative ai finanziamenti sono rese disponibili da intermediari finanziari con i quali verrà stipulata apposita convenzione (denominati Soggetti Finanziatori) entro i limiti del Fondo di garanzia.</p>
<p>FONTE DI FINANZIAMENTO</p>	<p>PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia</p>
<p>REGIME DI AIUTO</p>	<p>L'agevolazione è concessa nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.103540 e in particolare nella sezione 3.13 "Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile" della Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 <i>final</i> - del 19 marzo 2020 come modificata in particolare dalla Comunicazione C(2021)8442 del 18 novembre 2021 entro il termine di validità del regime e dell' Aiuto (in corso di proroga al 31 dicembre 2023 come da caso SA.105115).</p> <p>L'intensità complessiva dell'aiuto percepito dal beneficiario è pari alla sommatoria dell'aiuto percepito in forma di garanzia gratuita, espresso in ESL e calcolato attraverso il metodo di cui alla decisione N. 182/2010, e dell'aiuto percepito in forma di contributo in conto capitale.</p> <p>L'aiuto, determinato attraverso il metodo di cui alla decisione N. 182/2010, è pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia gratuita concessa.</p> <p>L'importo massimo dell'aiuto individuale che può essere concesso per impresa non supera le soglie seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) l'1% del bilancio totale disponibile per il regime SA.103540 (ossia 3,8 milioni per impresa) e ii) i 10 milioni di EUR per impresa in termini nominali indipendentemente dallo strumento di aiuto specifico. <p>Di seguito la tabella con le intensità massime:</p>

		Micro e Piccole Imprese	Medie Imprese	MidCap
Aiuti agli investimenti in aree diverse dalla mappa aiuti a finalità regionali		35%	25%	15%
Aiuti a finalità regionale (art. 14 GBER)	Zone criterio 1 aree mappate nelle province di PV, LO, CO, SO	50% (di cui 15% maggiorazione)	40% (di cui 15% maggiorazione)	30% (di cui 15% maggiorazione)
	Zone criterio 5 aree mappate nelle province di MN e CR	45% (di cui 10% maggiorazione)	35% (di cui 10% maggiorazione)	25% (di cui 10% maggiorazione)
<p>Gli aiuti concessi nella sezione 3.13 sono cumulabili con gli aiuti a finalità regionale, con gli investimenti soggetti a notifica, con gli investimenti esenti da notifica e con altri aiuti alle condizioni specificate al punto 20² del quadro temporaneo; non sono cumulabili per gli stessi costi ammissibili con gli aiuti concessi nel quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C (2022) 1890 final adottata il 23 marzo 2022 e pubblicata sulla GUUE serie C 131 del 24 marzo 2022. In nessun caso l'importo totale dell'aiuto può superare il 100% dei costi ammissibili. Di conseguenza, è escluso il cumulo con altri strumenti di aiuto che consentono di coprire il funding gap.</p> <p>Decorso il 31 dicembre 2023, salvo proroghe della sezione 3.13 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020" s.m.i.</p>				

² Le misure in Quadro Temporaneo Covid 19 possono essere cumulate tra loro conformemente alle disposizioni delle sezioni specifiche della Comunicazione. Le misure di aiuto Temporaneo contemplate dalla Comunicazione Quadro Temporaneo Covid 19 possono essere cumulate con aiuti ai sensi dei regolamenti de minimis o con aiuti ai sensi dei regolamenti di esenzione per categoria, purché siano rispettate le disposizioni e le regole di cumulo di tali regolamenti.

del regime quadro regionale e dell'Aiuto, le agevolazioni saranno concesse come segue:

Per le PMI

Qualora la sede operativa in cui una PMI intende realizzare l'investimento sia ubicata in Lombardia in aree diverse da quelle destinarie degli aiuti a finalità regionale, l'agevolazione sarà concessa in alternativa, a scelta del beneficiario:

- nel rispetto del Regolamento de minimis relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese;
- nel rispetto dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) del Regolamento GBER che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. L'intensità di aiuto massima, determinata dalla sommatoria dell'aiuto percepito in forma di garanzia gratuita, espresso in ESL (Equivalente Sovvenzione lordo) e calcolato attraverso il metodo di cui alla decisione N. 182/2010 e dell'aiuto percepito in forma di contributo in conto capitale, sarà pari al 20% delle spese ammissibili per le piccole imprese e al 10% delle spese ammissibili per le medie imprese.

Per le MidCap

Qualora la sede operativa in cui una Midcap intende realizzare l'investimento sia ubicata in Lombardia in aree diverse da quelle destinarie degli aiuti a finalità regionale, l'agevolazione sarà concessa nel rispetto del Regolamento de minimis.

Qualora la sede operativa in cui una PMI o MidCap intende realizzare l'investimento sia ubicata in una delle zone di cui alla notifica SA.101134 (2021/N) - Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027), l'agevolazione sarà concessa ai sensi dell'articolo 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) del Regolamento GBER che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

L'intensità di aiuto massima, determinata in ESL, sarà:

- per le zone individuate con il criterio 1 degli Orientamenti (aree mappate nelle province di PV, LO, CO, SO): pari al 35% delle spese ammissibili per le piccole imprese, al 25% delle spese ammissibili per le medie imprese e al 15% delle spese ammissibili per le MidCap;
- per le zone individuate con il criterio 5 degli Orientamenti (aree mappate nelle province di MN e CR): pari al 30% delle spese ammissibili per le piccole imprese, al 20% delle spese ammissibili per le medie imprese e al 10% delle spese ammissibili per le MidCap.

In ogni caso l'agevolazione complessiva dovrà rispettare il parametro di cui al paragrafo 14 dell'art. 14 del Reg. 651/2014 e s.m.i. e potrà, pertanto, essere ridotta l'intensità di aiuto della quota di contributo a fondo perduto.

Di seguito la tabella con le intensità massime:

		Micro e Piccole Imprese	Medie Imprese	MidCap
Aiuti "de minimis"		200.000 euro	200.000 euro	200.000 euro
Aiuti agli investimenti (art. 17 GBER)		20%	10%	non previsto
Aiuti a finalità regionale (art. 14 GBER)	Zone criterio 1 aree mappate nelle province di PV, LO, CO, SO	35% (di cui 20% maggiorazione PMI)	25% (di cui 10% maggiorazione PMI)	15%
	Zone criterio 5 aree mappate nelle province di MN e CR	30% (di cui 20% maggiorazione PMI)	20% (di cui 10% maggiorazione PMI)	10%

L'intensità complessiva dell'aiuto percepito dal beneficiario è pari alla sommatoria dell'aiuto percepito in forma di garanzia gratuita, espresso in ESL e calcolato attraverso il metodo di cui alla decisione N 182/2010, e dell'aiuto percepito in forma di contributo in conto capitale.

L'aiuto, determinato attraverso il metodo di cui alla decisione N182/2010, è pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia gratuita concessa.

	<p>In ogni caso l'agevolazione complessiva dovrà rispettare i massimali del relativo regime di aiuto e potrà, pertanto, essere ridotta l'intensità di aiuto della quota di contributo a fondo perduto per rientrare nei valori di suddetti massimali.</p> <p>Per le concessioni successive al 31 dicembre 2023 i costi per servizi di consulenza di cui alla lettera f) delle spese ammissibili sono riconosciute in alternativa in regime de minimis o nell'art. 18 del reg. GBER. Tali spese non devono essere continuative o periodiche e devono esulare dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.</p>
<p>TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE</p>	<p>L'agevolazione si compone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una garanzia regionale gratuita su un finanziamento a medio-lungo termine erogato dai Soggetti Finanziatori e finalizzato ad ottenere le risorse finanziarie necessarie per l'investimento; - un contributo a fondo perduto in conto capitale sull'investimento. <p>Il contributo a fondo perduto è determinato come percentuale del totale delle spese ammissibili a seconda del regime di aiuto applicato, mentre il finanziamento coperto dalla garanzia è volto a finanziare la quota parte non coperta dal contributo, fino all'integrale copertura del 100% dell'investimento ammissibile con esclusione delle spese di cui alla voce e) del paragrafo "Spese ammissibili".</p> <p>L'aiuto percepito sotto forma di contributo in conto capitale a fondo perduto sarà, in ogni caso, concesso sino al concorrere dell'intensità di aiuto massima concedibile dal regime di aiuto prescelto senza che questo comporti un aumento della percentuale del finanziamento.</p> <p>In ogni caso l'importo massimo agevolabile non potrà superare i 10.000.000,00 di euro nel Regime 3.13 e i 6.000.000,00 di euro decorso il termine di validità del Regime 3.13. I massimali sono tali anche nel caso in cui venga presentato un investimento di valore superiore.</p>

Finanziamento supportato da garanzia regionale:

- Importo: fino a un massimo di euro 9.000.000,00 per le domande presentate entro il 28 luglio 2023 (per concessioni entro il 31 dicembre 2023 nel Regime 3.13); fino a un massimo di euro 2.850.000,00 per le domande presentate dopo il 28 luglio 2023;
- Tasso di interesse: tasso di mercato applicato alle risorse finanziarie messe a disposizione dai Soggetti Finanziatori convenzionati;
- Durata: compresa tra un minimo di 3 anni e un massimo di 6 anni, incluso l'eventuale preammortamento fino ad un massimo di 24 mesi; nel caso in cui non si arrivi all'erogazione del saldo entro il termine del periodo di preammortamento contrattualizzato con il Soggetto finanziatore, il periodo di preammortamento potrà essere prorogato su richiesta del Beneficiario in accordo con il Soggetto finanziatore, fermo restando la durata massima del finanziamento eventualmente rideterminando l'entità dell'agevolazione nella quota di contributo a fondo perduto al fine di rientrare nei massimali previsti dal regime di aiuto in seguito al ricalcolo dell'ESL associato alla garanzia;
- Modalità di erogazione: alla sottoscrizione del contratto, deliberata la garanzia regionale, secondo le valutazioni dei Soggetti Finanziatori e comunque in anticipazione fino ad un massimo del 70%;
- Ulteriori garanzie: a supporto dei Finanziamenti potranno essere richieste ulteriori garanzie di natura reale o personale, da parte dei Soggetti Finanziatori, per un importo inferiore o pari alla quota di Finanziamento non coperta dalla Garanzia.

Garanzia:

La garanzia regionale (a costo zero) coprirà a prima richiesta il 70% dell'importo di ogni singolo finanziamento e nel limite, a favore di ciascun Soggetto Finanziatore, del 22,5% dell'importo dei finanziamenti concessi da ciascun Soggetto Finanziatore nell'ambito dell'iniziativa.

Contributo a fondo perduto in conto capitale:

Per gli aiuti concessi entro il 31 dicembre 2023 (con domanda di partecipazione presentata entro il 28 luglio

2023) alle imprese potrà essere riconosciuto un contributo a fondo perduto in conto capitale fino ai massimali indicati nella tabella riportata nella sezione Regime di aiuto, al netto dell'agevolazione relativa alla garanzia espressa in ESL sulla base del metodo di cui alla decisione N. 182/2010.

Per le concessioni successive al 31 dicembre 2023 (con domanda di partecipazione presentata dopo il 28 luglio 2023), salvo proroghe della sezione 3.13 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020" s.m.i. e dell'Aiuto l'entità massima è la seguente:

Per le PMI:

- in caso di applicazione del Regolamento de minimis: fino ad un massimo del 15% delle spese ammissibili nel limite del plafond de minimis dell'impresa, considerata l'agevolazione relativa alla garanzia espressa in ESL e anch'essa inquadrata in de minimis;
- in caso di applicazione Regolamento GBER: fino ad un massimo del 15% delle spese ammissibili per le piccole imprese e fino ad un massimo del 5% delle spese ammissibili per le medie imprese.

Per le MidCap:

- fino ad un massimo del 15% delle spese ammissibili nel limite del plafond de minimis dell'impresa, considerata l'agevolazione relativa alla garanzia espressa in ESL e anch'essa inquadrata in de minimis.

Per le PMI e MidCap nelle aree destinarie degli aiuti a finalità regionale:

- per le zone individuate con il criterio 1 degli Orientamenti (aree mappate nelle province di PV, LO, CO, SO): pari al 30% delle spese ammissibili per le piccole imprese, al 20% delle spese ammissibili per le medie imprese e al 10% delle spese ammissibili per le Midcap;
- per le zone individuate con il criterio 5 degli Orientamenti (aree mappate nelle province di MN e CR): pari al 25% delle spese ammissibili per le piccole imprese, al 15% delle spese ammissibili per le medie imprese e al 5% delle spese ammissibili per le Midcap.

<p>INTERVENTI AMMISSIBILI</p>	<p>Il soggetto richiedente potrà presentare domanda per investimenti finalizzati all'avvio di uno stabilimento produttivo in una nuova sede operativa o all'ampliamento di uno stabilimento già operativo, per un importo minimo dell'investimento pari a euro 200.000,00 e con un importo massimo agevolabile pari a euro 10.000.000,00 per le concessioni entro il 31 dicembre 2023 (sezione 3.13 regime quadro) e a euro 6.000.000,00 per le concessioni successive al 31 dicembre 2023.</p> <p>Per le domande presentate dopo il 28 luglio 2023, per le PMI che optano per il regime di aiuto ex art. 14 e art. 17 del Regolamento GBER, l'intervento potrà consistere in un investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente. Non sono ammissibili le spese per l'acquisto di rami di azienda.</p> <p>Gli interventi devono essere realizzati unicamente presso la sede operativa oggetto di intervento ubicata in Lombardia.</p> <p>Per le MidCap che optano per il regime di aiuto ex art. 14 del Regolamento GBER, l'intervento potrà consistere in un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento.</p> <p>Ulteriori specifiche degli interventi ammissibili nonché gli obblighi dei soggetti beneficiari saranno dettagliati nell'Avviso attuativo; non saranno ammessi progetti di investimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rientranti nei casi di esclusione di cui all'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1058/2021; - siano destinati alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e della pornografia.
<p>SPESE AMMISSIBILI</p>	<p>Saranno ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, purché funzionali e collegate al progetto di investimento:</p> <p>a) acquisto e installazione di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, hardware e arredi, necessari per il conseguimento delle finalità progettuali;</p>

- b) acquisto di software, licenze d'uso software e costi per servizi software di tipo cloud e saas e simili per un periodo non superiore a 12 mesi di servizio;
- c) acquisizione di marchi, brevetti e licenze di produzione;
- d) opere murarie, opere di bonifica e impiantistica se direttamente correlate e funzionali all'installazione dei beni di cui alla voce a), nel limite del 20% di tale voce di spesa;
- e) acquisto di proprietà di immobili destinati all'esercizio dell'impresa e/o eventuali costi di ristrutturazione (in relazione agli interventi ammissibili) nel limite del 50% del progetto di investimento;
- f) costi per servizi di consulenza prestati da consulenti esterni nel limite massimo del 50% delle voci da a) a d).

Per le concessioni successive al 31 dicembre 2023 (con domande di partecipazione presentate dopo il 28 luglio 2023):

- per le imprese che non optano per il regime de minimis, i servizi di consulenza di cui alla precedente lettera f) sono ammissibili ai sensi dell'art. 18 del Regolamento GBER. Tali spese non devono essere continuative o periodiche e devono esulare dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
- l'importo totale delle spese di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed f) non può essere superiore a euro 3.000.000,00.

Con riferimento alle voci di spesa ammissibili, ai Soggetti Richiedenti verrà concesso un Finanziamento supportato da garanzia regionale relativo alle sole spese di cui alle lettere a), b), c), d) ed f), mentre il contributo a fondo perduto in conto capitale sarà concesso in relazione a tutte le spese da a) a f).

Nell'Avviso attuativo saranno declinati:

- gli elementi di mitigazione relativi alle spese nel rispetto del principio DNSH tenendo conto degli specifici

	<p>elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS al Programma FESR 2021-2027;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le condizioni da rispettare ai sensi degli artt. 14 e 17 del Regolamento GBER ai fini dell'ammissibilità delle spese. <p>Non saranno ammissibili le fatture di importo imponibile complessivo inferiore a euro 1.000,00 (mille/00).</p> <p>Le specifiche delle tipologie di spesa ammissibili saranno dettagliate nell'Avviso attuativo.</p>
<p>TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA</p>	<p>Le domande saranno selezionate tramite una procedura valutativa a sportello (art. 5 del D.Lgs n. 123/1998 e s.m.i.) secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di partecipazione sulla piattaforma Bandi online.</p> <p>Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria, sarà possibile la presentazione di ulteriori domande sino alla percentuale massima del 10% della dotazione finanziaria stessa, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia.</p> <p>Tali domande potranno accedere alla fase di istruttoria qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria.</p> <p>Ciascun soggetto richiedente può presentare più di una domanda, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) vi sia stata rinuncia formale alle precedenti domande di partecipazione; b) eventuali precedenti domande di partecipazione non siano state ammesse o siano state oggetto di provvedimento di decadenza; c) sulle domande precedenti sia stato già erogato il contributo a fondo perduto.
<p>ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE</p>	<p>Le domande, corredate dalla delibera di finanziamento di un Soggetto Finanziatore, dovranno essere inviate esclusivamente attraverso la piattaforma Bandi online nei tempi e secondo le modalità indicate nell'Avviso attuativo.</p> <p>L'istruttoria delle domande di partecipazione presentate – ammissibilità formale e tecnica – è effettuata in base ad una procedura valutativa a sportello (art. 5 del D.Lgs.</p>

123/1998 e s.m.i.), secondo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse sulla piattaforma Bandi online.

Per le caratteristiche dei progetti oggetto di finanziamento a valere sulla presente linea, che implicano significativi elementi di complessità del procedimento istruttorio, nella valutazione di elementi tecnici relativi agli interventi le cui condizioni di ammissibilità sono anche riconducibili ai diversi possibili inquadramenti ai fini della normativa sugli Aiuti di Stato si individua, ex art. 5 della L.R. 1/2012 e della L. 241/1990, un termine massimo di centoventi giorni per il completamento del procedimento medesimo, decorrenti dalla data di presentazione della domanda.

L'attività istruttoria (formale e tecnica) è effettuata dal Soggetto Gestore.

Nella fase di istruttoria il Soggetto Gestore verifica la classificazione da 1 a 10 secondo la metodologia di Credit Scoring su dati storici del Modello di valutazione per il calcolo della probabilità di inadempimento del Fondo Centrale di Garanzia; non sono ammissibili le imprese con classificazione 11, 12 e "unrated" (UN).

La valutazione tecnica si basa sui seguenti criteri (con un punteggio massimo attribuibile di 100 punti) al netto delle premialità:

Ambito di valutazione	Criteri di valutazione		Punteggio massimo
Qualità dell'operazione (da 0 a 80 punti)	Qualità progettuale		da 0 a 30 punti
	Capacità dell'operazione di valorizzare il territorio di riferimento con particolare riferimento al recupero di ambiti dismessi e/o che non comportano consumo di suolo		da 0 a 30 punti
	Coerenza dei costi e dei tempi di realizzazione	Coerenza dei costi	da 0 a 10 punti
		Coerenza dei tempi	da 0 a 10 punti
Capacità del proponente (da 0 a 20 punti)	Caratteristiche dell'organizzazione in termini di capacità tecnica, organizzativa e gestionale in relazione agli obiettivi ed al contenuto dell'intervento		Da 0 a 20 punti

	Punteggio massimo assegnabile al netto delle premialità	100 punti	
	Premialità	Sostenibilità ambientale (in termini, ad esempio, di presenza di certificazione ambientale volontaria di processo o di prodotto e/o contributo alla tutela dell'ecosistema ambientale)	2 punti
		Rilevanza della componente femminile e giovanile	2 punti
		Coerenza con la Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione (S3)	2 punti
		Ricadute in termini occupazionali	2 punti
	<p>I criteri di premialità possono concorrere cumulativamente fino a massimo 4 punti complessivi.</p> <p>Per essere ammessi all'agevolazione, il punteggio complessivo deve essere pari ad almeno 60 punti, incluse le premialità.</p> <p>Conclusa la fase istruttoria, sulla base delle risultanze trasmesse dal Soggetto Gestore, il Responsabile del procedimento procede all'adozione del decreto di concessione delle agevolazioni (garanzia e contributo a fondo perduto) o di rigetto della domanda di partecipazione.</p> <p>Ulteriori caratteristiche della fase di istruttoria saranno dettagliate nell'Avviso attuativo.</p>		
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Contributo in conto capitale a fondo perduto: erogato dal Soggetto Gestore in un'unica soluzione a saldo, previa verifica della rendicontazione delle spese ammissibili ed eventuale rideterminazione dell'agevolazione a cura del Soggetto Gestore medesimo.</p> <p>Finanziamento: erogato in anticipazione fino al 70% a seguito della sottoscrizione del contratto; il saldo sarà erogato dal Soggetto finanziatore previa verifica della rendicontazione delle spese ammissibili.</p>		

TERMINI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	Gli interventi devono essere realizzati e rendicontati entro 18 mesi dalla pubblicazione sul BURL del decreto di concessione dell'agevolazione (salvo motivata proroga di 3 mesi).
POSSIBILI IMPATTI	Sviluppo sostenibile: positiva Pari opportunità: positiva Parità di genere: positiva
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	<p>Indicatore di output:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RCO01 Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi) - RCO03 Imprese sostenute mediante strumenti finanziari <p>Indicatore di risultato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RCR02 Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari) - RCR19 Imprese con un maggiore fatturato
COMPLEMENTARITÀ TRA FONDI	n.a.